



Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva concernente il progetto della quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

15 giugno 2015

Sommario

1	Situazione iniziale	2
2	Procedura di consultazione	2
3	Sintesi dei risultati	3
4	Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva	11

1 Situazione iniziale

Il motivo principale per la quarta modifica dell'ORRPChim è costituito dagli sviluppi nell'UE. Dall'ultimo adeguamento dell'ORRPChim, il 7 novembre 2012, sono state decise numerose modifiche della legislazione europea. Al fine di prevenire ostacoli al commercio e garantire in Svizzera lo stesso livello di protezione per le persone e l'ambiente garantito nell'UE, occorre adeguare l'ORRPChim a queste nuove modifiche. La necessità d'intervento scaturisce in particolare:

- da una decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili nell'industria per la produzione di cloro-soda (abbandono del metodo ad amalgama di mercurio a fine 2017);
- da cinque regolamenti che modificano l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) concernente la restrizione dei composti di fenilmercurio e del mercurio nei dispositivi di misura, degli idrocarburi policiclici aromatici e del cromo (VI) negli articoli di consumo nonché del diclorobenzene nei disodorizzanti e nei deodoranti per l'ambiente;
- da una modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 (regolamento POP) concernente restrizioni per le cloroparaffine a catena breve e l'esaclorobutadiene;
- da un regolamento recante modifica della direttiva 2006/66/CE (direttiva sulle pile) concernente la limitazione degli accumulatori nichel-cadmio negli utensili elettrici senza fili e la riduzione del contenuto di mercurio ammesso nelle minipile;
- da una decisione di modifica della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli concernente l'ammissibilità di determinati metalli pesanti nei componenti degli autoveicoli.

A seguito delle delibere della sesta Conferenza delle Parti (COP6) alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP), occorre inoltre integrare l'ORRPChim con un divieto di fabbricazione per gli esabromociclododecani (HBCDD) e un divieto d'importazione per gli oggetti contenenti HBCDD.

A prescindere dagli sviluppi del diritto europeo e di quello internazionale, le esperienze acquisite nell'esecuzione, i riscontri forniti dall'industria e l'ulteriore sviluppo dello stato della tecnica mettono in evidenza la necessità di modificare alcune disposizioni dell'ORRPChim. Nel quadro della presente revisione dell'ordinanza, dette modifiche riguardano:

- le disposizioni concernenti i prodotti disgelanti;
- l'aggiornamento delle limitazioni per il mercurio (dispositivi di misura, sostanze ausiliarie) dipendenti dallo stato della tecnica;
- adeguamenti in relazione alla tassa di smaltimento anticipata per le pile;
- modifiche delle disposizioni concernenti le sostanze «stabili nell'aria» (gas serra sintetici) e i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono;
- le prescrizioni concernenti lo spargimento, soggetto ad autorizzazione, di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi dall'aria.

2 Procedura di consultazione

L'indagine conoscitiva relativa alla quarta revisione dell'ORRPChim è stata avviata il 26 settembre 2014. 113 partecipanti sono stati invitati a esprimersi entro il 15 dicembre 2014 in merito alla modifica. Sono pervenute 53 prese di posizione provenienti da 26 Cantoni, 2 servizi di coordinamento intercantonale, 5 associazioni mantello e 20 organizzazioni. Inoltre sono pervenute 39 prese di posizione di soggetti non consultati direttamente. Le prese di posizione riguardavano principalmente la prevista modifica della disposizione relativa allo spargimento di prodotti fitosani-

tari dall'aria (27 prese di posizione) nonché la proposta concernente lo spargimento preventivo di prodotti disgelanti e le limitazioni di una sostanza ignifuga nei materiali termoisolanti (7 prese di posizione).

3 Sintesi dei risultati

L'esito dell'indagine conoscitiva relativa alla quarta revisione dell'ORRPChim è nel complesso positivo. Le novità e gli adeguamenti sono accolti favorevolmente o accettati dai Cantoni, dalle associazioni mantello e dalle organizzazioni, ad eccezione dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) in qualità di associazione mantello delle PMI svizzere, che respinge il progetto. Secondo l'USAM sarebbe preferibile verificare se gli obiettivi della regolamentazione possano essere raggiunti per mezzo di convenzioni settoriali o individuali con il coinvolgimento delle imprese. Anche l'associazione Acqua Nostra (non consultata ufficialmente) respinge il progetto, poiché ritiene che le restrizioni siano giustificate da motivi ideologici. Per alcune regolamentazioni sono state chieste modifiche sia dai Cantoni che dalle organizzazioni. La maggioranza degli operatori interessati nella prassi respinge la prevista modifica delle competenze per l'autorizzazione dello spargimento di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi dall'aria («voli di spargimento»). Una normativa severa dell'autorizzazione per l'impiego viene invece generalmente accolta con favore.

Adeguamenti alla legislazione europea

Il Centre Patronal, che rappresenta tra l'altro le imprese vodesi, la Fédération des Entreprises Romandes (FER), l'Unione petrolifera (UP), l'Associazione delle aziende del settore chimico, farmaceutico e delle biotecnologie (Scienceindustries), l'Associazione dell'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera (Swissmem), la Textilverband Schweiz (Swiss Textiles) e l'Associazione dell'industria svizzera dei lubrificanti (VSS-Lubes) approvano l'adozione delle disposizioni UE. Scienceindustries accoglie con favore l'armonizzazione delle nuove disposizioni con il diritto internazionale. Tuttavia, a suo avviso ciò non significa che in futuro la Svizzera debba adottare tutte le disposizioni dell'UE in materia di prodotti chimici; la legislazione svizzera in materia di prodotti chimici deve continuare a essere sviluppata in modo autonomo. La FER fa notare che le previste nuove disposizioni entrerebbero in vigore con periodi di transizione differenti e che, di conseguenza, gli operatori interessati faranno fatica ad orientarsi. Per quanto concerne i contenuti, l'Associazione Svizzera della cosmesi e dei detersivi (SKW), Swiss Textiles e VSS-Lubes non formulano richieste od osservazioni in merito alle disposizioni che le riguardano. Una delle richieste di fondo della SKV è che dal momento dell'adozione di una regolamentazione in Svizzera vengano accordati periodi di transizione lunghi almeno quanto quelli concessi nell'UE. Anche la Società svizzera dei farmacisti (pharmaSuisse), l'Associazione svizzera dei droghieri (ASD), la Fondazione per la gestione e il recupero dei rifiuti in Svizzera (SENS) e l'Associazione Svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta (VSMR) nonché le organizzazioni ambientaliste Associazione svizzera per la protezione degli Uccelli (ASPU/BirdLife), Pro Natura, Vision Landwirtschaft e il WWF sostengono l'armonizzazione con la legislazione vigente dell'UE. Per quanto concerne la forma, Pharmasuisse è contraria all'inserimento di rimandi alla legislazione UE per motivi di leggibilità e comprensibilità. Tutti i Cantoni, l'Associazione dei Chimici Cantionali Svizzeri (ACCS) e i Servizi cantionali per i prodotti chimici (chemsuisse) hanno espresso pareri positivi. Quindici Cantoni apprezzano esplicitamente l'adozione tempestiva delle prescrizioni europee.

Scienceindustries non ha obiezioni in merito all'abbandono dell'elettrolisi cloroalcalina con il metodo dell'amalgama per fine 2017 in contemporanea con l'UE. Il 6 gennaio 2015, il gestore dell'impianto interessato ha comunicato all'UFAM che i lavori per il rinnovo dell'impianto di elettrolisi procedono secondo i piani e potranno essere conclusi entro il termine previsto.

Scienceindustries ritiene accettabili anche le restrizioni per i dispositivi di misura contenenti mercurio, a condizione che non venga introdotta alcuna limitazione per gli elettrodi a calomelano uti-

lizzati come elettrodi di riferimento nei dispositivi analitici e diagnostici. Swissmem ritiene che nell'aggiornamento delle disposizioni occorre prestare attenzione affinché non venga introdotto alcun divieto per le lampade a vapore di mercurio ad alta pressione, poiché attualmente manca un sostituto senza mercurio¹. Swissmem non solleva obiezioni in merito alle limitazioni concernenti l'impiego di composti mercuriali nella fabbricazione di elastomeri poliuretani.

17 Cantoni, Chemsuisse e l'ACCS ritengono opportuno integrare le limitazioni di cui all'allegato 1.7, specificando che gli impieghi finora vietati in base all'approccio del «divieto totale con deroghe» devono rimanere vietati anche con il nuovo approccio «lista con divieti». Tra questi vi è in particolare l'impiego di mercurio nell'insegnamento scolastico, ma occorrerebbe esaminare altri impieghi e, se del caso, sottoporli a limitazioni.

Secondo la richiesta avanzata da 12 Cantoni e dall'ACCS, occorre includere nella legislazione sulle derrate alimentari - segnatamente nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso e nelle relative ordinanze del DFF - le disposizioni concernenti gli articoli in plastica o in gomma contenenti idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nonché quelle concernenti gli articoli in cuoio contenenti cromo esavalente conformemente al loro obiettivo di protezione e al loro campo d'applicazione e, in particolare, tenendo conto delle competenze esecutive cantonali. Secondo 3 Cantoni e chemsuisse occorre garantire che nella legislazione sulle derrate alimentari sia fatto riferimento all'esistenza e alla validità delle prescrizioni dell'ORRPChim. Per quanto concerne l'adozione di disposizioni della legislazione UE in materia di prodotti chimici per motivi riguardanti la protezione dei consumatori, l'ACCS suggerisce di elaborare una strategia che stabilisca il luogo adeguato della legislazione Svizzera in cui introdurre la regolamentazione, segnatamente la legislazione sui prodotti chimici o quella sulle derrate alimentari. Secondo le organizzazioni ambientaliste ASPU/BirdLife e WWF, occorrerebbe disciplinare tutti gli IPA nella materie plastiche e non solo gli otto espressamente menzionati nonché tutti i prodotti in cuoio contenenti Cr(VI), a prescindere dal fatto che vengano in contatto con la pelle o meno.

Secondo 8 Cantoni, chemsuisse e l'ACCS, le disposizioni concernenti i disodorizzanti e i deodoranti per l'ambiente contenenti diclorobenzene (1,4 DCB) potrebbero essere integrate nell'esistente allegato 2.2 dell'ORRPChim sui prodotti di pulizia invece che in un allegato separato. Un Cantone è dell'avviso che, essendo l'1,4 DCB una sostanza cancerogena, sarebbe opportuno emanare divieti più ampi rispetto a quelli proposti. Secondo l'ASPU/BirdLife e il WWF, occorrerebbe abbassare dall'1 per cento allo 0,01 per cento il valore limite per la sostanza cancerogena 1,4 DCB nei disodorizzanti e nei deodoranti per l'ambiente.

La modifica delle prescrizioni vigenti concernenti le cloroparaffine a catena breve (SCCP), effettuata in sintonia con le disposizioni del regolamento POP dell'UE, e i divieti totali proposti per l'esaclorobutadiene nel nuovo allegato 1.1 concernente gli inquinanti organici persistenti (POP) non sono praticamente stati commentati. Secondo l'ASPU/BirdLife e il WWF, occorrerebbe abrogare la deroga per i prodotti contenenti cloroparaffine che possono contenere l'1 per cento di SCCP. Le SCCP dovrebbero essere eliminate dai cicli dei materiali e sarebbe inoltre auspicabile che l'adozione delle restrizioni e dei divieti previsti dal diritto internazionale avvenisse con maggiore rapidità. Le summenzionate organizzazioni ambientaliste e Swissmem accolgono favorevolmente la decisione di creare un allegato separato per i POP ai sensi delle convenzioni di Stoccolma e CLRTAP.

Swissmem apprezza altresì l'armonizzazione sincronizzata delle disposizioni concernenti le pile con quelle dell'UE e condivide la riduzione del contenuto di mercurio ammesso nelle minipile e la limitazione degli accumulatori nichel-cadmio negli utensili elettrici senza fili.

¹ Questo tipo di elettrodi e lampade sono per definizione apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'allegato 2.18 dell'ORRPChim. Le disposizioni di questo allegato sono armonizzate con quelle della direttiva 2011/65/UE.

Centre Patronal e Swissmem ritengono opportuno trasferire all'UFAM la competenza per l'aggiornamento dell'elenco dei componenti degli autoveicoli esclusi dai divieti concernenti i metalli pesanti. Secondo Swissmem occorrerebbe informare per tempo gli operatori interessati in merito agli adeguamenti.

Attuazione delle decisioni della COP6 concernenti i POP

Sciencesindustries prende atto che si intende rimuovere gli esabromociclododecani (HBCDD) dall'elenco delle sostanze di cui al numero 5 dell'allegato 1.17 e disciplinarli nell'allegato 1.9 dell'ORRPChim. In questo modo gli offerenti svizzeri di pannelli isolanti in polistirolo estruso (XPS) e polistirene espanso (EPS) non potrebbero più beneficiare di un'eventuale autorizzazione ottenuta da un consorzio che ha presentato domanda nell'UE. Per l'industria ciò non costituirebbe un problema insormontabile, in quanto gli offerenti svizzeri sarebbero, stando a Scienceindustries, già passati a sostanze ignifughe alternative. Pertanto, l'associazione può sostenere la rimozione degli HBCDD dall'allegato 1.17 e la loro regolamentazione integrale nell'allegato 1.9. Secondo l'associazione economica svizzera della tecnica d'informazione, comunicazione e organizzazione Swico, gli HBCDD dovrebbero essere regolamentati in modo analogo all'UE.

L'associazione EPS chiede che i pannelli isolanti in XPS ed EPS possano contenere fino allo 0,1 per cento della sostanza ignifuga HBCDD, se quest'ultima proviene dal riciclaggio di rifiuti di smantellamento. L'associazione EPS segnala tra l'altro che il numero di pannelli isolanti in EPS e XPS già installati negli edifici è molto elevato e che questi dovrebbero essere sottoposti a riciclaggio materiale, che dal punto di vista energetico risulterebbe più vantaggioso rispetto all'utilizzo termico. Un altro argomento addotto è che, durante l'uso, l'HBCDD contenuto nei pannelli isolanti non genera quantità di emissioni rilevanti nell'acqua, negli ambienti interni e nell'aria esterna e pertanto i rischi per le persone e per l'ambiente sarebbero trascurabili. Inoltre nell'ORRPChim sarebbero già state fissate per il cadmio e i difenileteri polibromurati (PBDE) deroghe analoghe a quelle chieste dall'associazione per gli HBCDD. In virtù di queste deroghe, verrebbero tollerati nei prodotti contenenti materiali riciclati quantità più elevate di queste sostanze. Il rispetto degli impegni assunti nel quadro della Convenzione di Stoccolma sarebbe inoltre garantito anche con un'attuazione nella legislazione svizzera secondo la richiesta dell'associazione EPS. Tre altre associazioni [costruionesvizzera (l'organizzazione mantello dell'edilizia svizzera), l'Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari e Swiss Recycling] nonché un Cantone chiedono disposizioni derogatorie come quelle richieste dall'associazione EPS.

Secondo 10 Cantoni, chemsuisse e l'ACCS, per gli HBCDD riportati al numero 3 dell'elenco nell'allegato 1.1 dell'ORRPChim e disciplinati nell'allegato 1.9 dell'ORRPChim per l'impiego come sostanze ignifughe, occorrerebbe chiarire che si applicano sia i divieti generali di cui all'allegato 1.1 sia le prescrizioni specifiche contenute nell'allegato 1.9². Inoltre occorrerebbe precisare che cosa s'intende per «impurità inevitabile» negli HBCDD, a maggior ragione poiché anche gli oggetti contenenti materiali riciclati non possono contenere HBCDD. Questa precisazione è richiesta anche dall'associazione di categoria Swico. L'ASPU/BirdLife e il WWF chiedono di trasferire le disposizioni materiali concernenti gli HBCDD dall'allegato 1.9 all'allegato 1.1 dell'ORRPChim.

Modifiche motivate a livello nazionale

Secondo 11 Cantoni, chemsuisse e l'ACCS, l'impiego di additivi per salamoie organici basati su sottoprodotti agricoli sarebbe giustificabile solo per prodotti ben definiti ed esaminati. Occorrerebbe esaminare singolarmente ogni sottoprodotto agricolo e, dal punto di vista ecologico, potrebbe eventualmente risultare opportuna una valorizzazione diversa. Pertanto occorre delimitare e precisare la definizione di sottoprodotto agricolo; la forma attuale consentirebbe infatti il riciclaggio di vari prodotti, fra cui anche quelli con ampio carattere di rifiuti. I sottoprodotti agricoli impiegati

² Un tale chiarimento sarebbe necessario anche per i difenileteri polibromurati (PBDE).

nella manutenzione invernale delle strade devono tuttavia presentare un'utilità ecologica o tecnica. Altri cinque Cantoni sono critici nei confronti dell'impiego di sottoprodotti agricoli nella manutenzione invernale delle strade, poiché in caso di drenaggio con sistemi separati si verificherebbe un inquinamento maggiore delle acque da sostanze organiche. Due Cantoni respingono l'impiego di sottoprodotti agricoli nella manutenzione invernale delle strade. Un Cantone ritiene che l'utilizzo di questi prodotti dovrebbe rimanere limitato a campi d'impiego nei quali l'uso di sale antigelo comporta problemi di corrosione.

Un solo Cantone si esprime in merito ai formiati, affermando che non vi è nulla da obiettare contro il loro impiego come prodotto disgelante nei settori proposti, strettamente delimitati.

L'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), l'Unione delle città svizzere (UCS), l'Organizzazione Infrastrutture comunali, un Cantone e quattro Città³ (non consultate ufficialmente) chiedono che le condizioni per lo spargimento preventivo di prodotti disgelanti sulle strade cantonali e comunali siano vincolate sia alle condizioni meteorologiche avverse che ai luoghi esposti. Secondo il Cantone espressosi, l'argomento che nella manutenzione invernale delle strade le priorità verrebbero comunque date ai luoghi esposti non sarebbe pertinente. Secondo le due associazioni mantello ACS e UCS e le quattro città, lo spargimento preventivo a tappeto sui 1800 km di strade nazionali in condizioni meteorologiche avverse risulterebbe comprensibile. Con una rete di strade cantonali e comunali lunga complessivamente circa 70 000 chilometri, l'attuale condizione dei «luoghi esposti» darebbe ai Comuni la necessaria certezza del diritto per un impiego preventivo di prodotti disgelanti differenziato a livello locale in caso di condizioni meteorologiche avverse. La modifica proposta avrebbe come effetto uno spargimento maggiore e in parte inutile di prodotti disgelanti. Inoltre insorgerebbero per i Comuni nuovi rischi di responsabilità civile ai sensi del Codice delle obbligazioni.

ASPU/BirdLife, Vision Landwirtschaft e WWF sostengono gli sforzi volti a ridurre il consumo di mercurio in Svizzera, ma secondo l'ASPU/BirdLife e il WWF non occorrono deroghe per ragioni mediche per l'amalgama dentale. Anche le deroghe che possono essere concesse su richiesta per i processi di fabbricazione industriale non sarebbero sostenibili. L'impiego di mercurio come sostanza ausiliare di processo nelle sintesi chimiche comporterebbe elevate immissioni nell'ambiente. Un Cantone ritiene che per motivi di certezza del diritto occorrerebbe fissare esplicitamente una deroga per i colori per pittura artistica e per restauri contenenti mercurio: infatti, secondo il rapporto esplicativo, questi colori non rientrano nel campo d'applicazione delle «vernici e lacche».

Gli adeguamenti in relazione alla tassa di smaltimento anticipata per le pile sono esplicitamente accolti con favore dalle due associazioni mantello ACS e UCS nonché dall'Organizzazione Infrastrutture comunali. Per il Centre Patronal le disposizioni modificate concernenti la tassa di smaltimento anticipata per le pile sarebbero accettabili, mentre INOBAT le approva. Swissmem chiede di rinunciare alla riscossione di un contributo dai fabbricanti esentati dalla tassa a favore dell'organo di notifica / organizzazione; secondo Swico occorrerebbe garantire che non risultino impegni supplementari per i fabbricanti.

Secondo un Cantone, le integrazioni e le precisazioni delle prescrizioni concernenti i prodotti refrigeranti «stabili nell'aria» sono accompagnate da semplificazioni a livello di esecuzione e sarebbero pertanto da approvare. Due Cantoni e Chemsuisse presumono che i numeri per gli impianti notificati nell'ambito di «PEBKA» vengano stabiliti successivamente dall'UFAM e comunicati alla persona soggetta all'obbligo di notifica. Secondo la richiesta di un Cantone, l'obbligo di notifica concernente il tipo, l'ubicazione e la potenza di raffreddamento di un impianto dovrebbe essere integrato con il nome del relativo titolare e/o gestore. Inoltre si potrebbe valutare l'opportunità di

³ Città di Lucerna, San Gallo, Wil e Zurigo.

introdurre un obbligo di notifica anche per gli impianti che utilizzano fluidi alternativi.

Swissmem apprezza il fatto che il progetto crei la possibilità di rinviare rapidamente a modifiche di norme (n. 2.2 allegato 2.10). I nuovi obblighi del gestore e gli obblighi di informazione sono giudicati accettabili (n. 2.2^{bis} allegato 2.10). Viene inoltre accolta con favore la flessibilità introdotta nelle disposizioni concernenti la riduzione delle quantità di prodotti refrigeranti (n. 2.3 allegato 2.10). Anche l'azienda KAPAG Kälte-Wärme AG accoglie espressamente con favore queste nuove prescrizioni.

Secondo ProKlima - l'associazione dei produttori e fornitori nel settore dell'impiantistica compreso il segmento clima-freddo - e l'ASF - l'associazione svizzera del freddo commerciale, del freddo industriale, della climatizzazione e delle pompe di calore - per il settore comfort-clima-freddo occorre perseguire un avvicinamento dei contenuti a quelli del regolamento F-Gas approvato dal Parlamento europeo a marzo 2014. Secondo ProKlima l'impiego di sole macchine con prodotti refrigeranti non «stabili nell'aria» richiederebbe ancora più tempo, mentre secondo l'ASF occorre autorizzare l'impiego dei prodotti refrigeranti R23, R508B e MO89 a partire da temperature di evaporazione inferiori a -50°C nell'esercizio normale fino a quando non saranno disponibili sul mercato alternative idonee. Inoltre, determinate ristrutturazioni e piccoli ampliamenti di impianti di refrigerazione esistenti dovrebbero essere possibili senza che gli impianti debbano soddisfare tutte le prescrizioni dell'allegato 2.10 dell'ORRPChim; l'ASF si metterebbe a disposizione per l'elaborazione di un «catalogo degli ampliamenti». Secondo le spiegazioni fornite dalle due organizzazioni, nella pianificazione e nella costruzione di impianti di refrigerazione vi sarebbero conflitti tra prescrizioni in materia di sicurezza, ambiente ed energia. Ad esempio, sussistono contraddizioni tra la norma SIA 382.1 (Impianti di aerazione e di climatizzazione - Principi generali e requisiti) e l'ORRPChim.

Secondo ProKlima, per rispettare la norma SIA 382.1 il settore necessita di macchine frigorifere o pompe di calore ad elevata efficienza. Questi apparecchi presenterebbero quantità di fluido nettamente maggiori rispetto a quelle proposte ora all'allegato 2.10 numero 2.3 capoverso 2 lettera b dell'ORRPChim. Anche l'ASF lamenta il fatto che la normativa proposta per le quantità di fluido impedirebbe l'impiego di soluzioni tecnicamente molto avanzate. Le quantità di fluido dovrebbero essere fissate su livelli praticabili e, a tale proposito, l'ASF offre il suo sostegno. Secondo ProKlima, se si impiega un fluido con un GWP >1500, una quantità pari a 180 g per kW di potenza frigorifera non è sempre sufficiente. Occorrerebbe quindi aumentare il limite di cui al numero 2.3 capoverso 2 lettera b numero 1 oppure fissare un limite supplementare di 300 g per le macchine multifunzione o gli apparecchi WRG.

Secondo ProKlima e l'ASF, la procedura per la concessione di autorizzazioni eccezionali sarebbe troppo complessa e dovrebbe essere semplificata. Inoltre gli addetti alla pianificazione necessiterebbero di uno strumento ausiliario per poter valutare le prospettive di successo di una domanda di deroga (ASF). Sempre secondo l'ASF, le prescrizioni concernenti i prodotti refrigeranti sarebbero in parte poco comprensibili e ci si attende che l'UFAM elabori una guida in collaborazione con l'ASF.

Per quanto concerne le nuove prescrizioni concernenti l'autorizzazione d'esportazione di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, Swissmem ritiene necessario concedere un periodo di transizione di un anno. ASPU/BirdLife e il WWF sono contrari all'esportazione di alogeni. Per l'uso in aeroplani, veicoli speciali dell'esercito e impianti nucleari sarebbero disponibili già da anni alternative che non danneggiano lo strato di ozono.

Spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi per via aerea

Tra le prese di posizione pervenute, 55 comprendono commenti sullo spargimento dall'aria (proposta di modifica dell'articolo 4 e dell'allegato 2.6a dell'ORRPChim). Occorre sottolineare che le

prese di posizione di 13 associazioni del settore agricolo o vinicolo sono identiche tra loro (AGORA, AgriGE, ASVEI, BSRW, CIVV, FSV-SWBV, FVV, GOV, IVVS, Prometerre, UVEV, VITISWISS, VITIVAL).

Nel merito, 16 Cantoni (AG, FR, AI, AR, BS, GR, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, SO, ZH) e due associazioni cantonali (chemsuisse e ACCS) sono a favore di un divieto generale dei voli di spargimento soggetto all'obbligo di autorizzazione. Al contrario, quattro Cantoni interessati dagli spargimenti dall'aria (BE, GE, NE, VS) e la Conferenza svizzera delle sezioni cantonali dell'agricoltura (COSAC) non accettano il divieto generale di detti voli. Inoltre ritengono superfluo il nuovo allegato 2.6 ORRPChim e chiedono di rinunciarvi. Altri pareri sono più discordanti: due Cantoni (BL, VD) auspicano che non venga modificato il diritto vigente, affinché la pratica dello spargimento rimanga restrittiva. La competenza per la concessione delle autorizzazioni dovrà rimanere alla Confederazione. Per quanto concerne le altre prese di posizione, il principio del divieto generale è accolto con favore da cinque associazioni attive nella protezione dell'ambiente (Bio-Suisse, ASPU/BirdLife, ProNatura, Vision Landwirtschaft e WWF), ma è osteggiato da scienzeindustries e dall'Unione svizzera dei contadini (USC), da un'azienda (AirGlacier) e da 19 associazioni attive principalmente nel settore vitivinicolo (AGORA, AgriGE, AquaNostra, ARTTAVA, ASVEI, BSRW, CIVV, CVA, FSV-SWBV, FVV, GOV, IVVG, IVVS, Prometerre, Swissfruit, SwissHelicopter), che sono contrarie al divieto generale. La maggior parte di questi pareri giudica inoltre superfluo il nuovo allegato 2.6 ORRPChim e chiede di rinunciarvi.

La proposta di affidare ai Cantoni la competenza per la concessione di deroghe e autorizzazioni è accolta favorevolmente da 12 Cantoni non interessati dallo spargimento dall'aria (AI, AR, BS, GR, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZH) e da due associazioni cantonali (chemsuisse e ACCS). Questi approvano il trasferimento di competenze dalla Confederazione ai Cantoni per l'attuazione del regime delle deroghe, ma criticano fermamente il fatto che i Cantoni debbano emanare norme di diritto materiale per disciplinare le deroghe. Propongono che i criteri sostanziali d'applicazione delle deroghe o delle autorizzazioni siano stabiliti a livello di autorità federali nell'ambito di direttive o direttamente nell'ORRPChim. Otto Cantoni (AG, BE, BL, GE, JU, NE, SO, VS) e la COSAC sono fermamente contrari alla proposta di trasferire queste competenze ai Cantoni e propongono che questi compiti restino di competenza della Confederazione. Tra i pareri misti, due Cantoni (VD, TI) e un'associazione cantonale (ACCS) chiedono che in caso di trasferimento di competenze ai Cantoni la Confederazione partecipi finanziariamente all'esecuzione di questi nuovi compiti e il Cantone di Friburgo propone che i criteri materiali d'applicazione delle deroghe o delle autorizzazioni siano stabiliti a livello di autorità federali. Il Cantone di Vaud chiede che i Cantoni possano essere consultati in sede di elaborazione delle direttive da parte dell'UFAM. Sono contrari alla proposta di trasferire queste competenze ai Cantoni e propongono di attribuire questa competenza federale all'UFAM: USC, scienzeindustries, un'impresa (AirGlacier), 19 associazioni principalmente attive nel settore vitivinicolo (AGORA, AgriGE, AquaNostra, ARTTAVA, ASVEI, BSRW, CIVV, CVA, FSV-SWBV, FVV, GOV, IVVG, IVVS, Prometerre, Swissfruit, SwissHelicopter) e 5 associazioni attive nella protezione dell'ambiente (Bio-Suisse, ASPU/BirdLife, ProNatura, Vision Landwirtschaft e il WWF), ossia in totale 27 altri pareri. Tutti auspicano che sia mantenuto il regime delle autorizzazioni secondo l'articolo 4 ORRPChim e che la concessione delle autorizzazioni resti di competenza federale, privilegiando per questi compiti la responsabilità dell'UFAM, d'intesa con gli altri uffici (UFSP, USAV e UFAG).

Per quanto concerne le deroghe per l'impiego di velivoli senza occupanti (droni), sei Cantoni (BE, NE, LU, SO, SH, UR), la COSAC e scienzeindustries concordano con la deroga formulata nel quadro di un divieto generale per l'impiego di droni. Cinque di essi (BE, SO, LU, NE, UR) e la COSAC chiedono di rendere la deroga meno restrittiva e di non limitata a un solo tipo di parassita. Sei altri Cantoni (FR, BS, GR, OW, TG, ZH) e due associazioni cantonali (chemsuisse e ACCS) non sono invece d'accordo che la deroga per l'impiego di droni sia stabilita

nell'ORRPChim, poiché ciò sarebbe in contraddizione con la nuova competenza attribuita ai Cantoni.

Nella forma, 12 Cantoni (FR, BS, ZH, GR, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR) e due associazioni cantonali (chemsuisse e ACCS) ritengono che l'allegato 2.6a non rispetti la logica di strutturazione degli allegati dell'ORRPChim e chiedono pertanto di adeguare la posizione e la numerazione dell'allegato concernente i voli di spargimento o eventualmente di aggiungere un allegato 3.

Richieste al di fuori del progetto di revisione

ASPU/BirdLife e WWF chiedono di abrogare nell'allegato 1.2 dell'ORRPChim la deroga per l'importazione di prodotti tessili e in pelle che contengono sostanze organiche alogenate regolamentate se questi vengono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera ed esportati nuovamente nella loro integrità. Inoltre chiedono di estendere il campo d'applicazione dei divieti concernenti gli aliciclici alogenati, i composti simili al DDT, il quintozene, il PCP e i suoi derivati nonché i bifenili, i terfenili e le naftaline alogenati dai prodotti tessili e in pelle a qualsiasi tipo di oggetti e di abrogare tutte le deroghe per l'1,2,4 triclorobenzene. Quest'ultimo sarebbe una sostanza pericolosa prioritaria secondo la direttiva quadro sulle acque dell'UE e, pertanto, sarebbero giustificati divieti totali senza eccezioni. Inoltre, occorrerebbe vietare il triclosan nelle applicazioni mediche come i disinfettanti. Le due organizzazioni ambientaliste nonché Pronatura e Vision Landwirtschaft lamentano l'assenza di disposizioni nazionali che vadano oltre il diritto internazionale e siano confezionate ad hoc in base alle caratteristiche svizzere. La Società svizzera dei farmacisti (pharmaSuisse) chiede di stabilire deroghe generali per i medicinali negli allegati 1.1 e 1.2 dell'ORRPChim.

Secondo due Cantoni, a causa del divieto di impiegare erbicidi su strade, sentieri e spiazzi, i privati impiegano sempre più prodotti per scopi diversi (ad es. soluzioni di sale da cucina, concimi organici, biocidi). Propongono quindi un'estensione del campo d'applicazione dei divieti nell'allegato 2,5 dell'ORRPChim.

L'Associazione svizzera dell'industria del cemento (cemsuisse) e l'organizzazione mantello dell'edilizia svizzera (costruionesvizzera) chiedono che per i concimi riciclati vengano fissati, oltre agli attuali valori limite per i metalli pesanti, anche valori limite per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le policloro-dibenzo-*p*-diossine e i dibenzofurani. Anche se per l'UFAM il recupero del fosforo dai fanghi di depurazione è molto importante per motivi di salvaguardia delle risorse, occorre presumere che il fosforo riciclato dai fanghi di depurazione sia in qualche misura inquinato da IPA e PCDD/F. Per proteggere la salute delle persone e dell'ambiente occorrerebbe limitare queste sostanze nocive nei concimi fosfatici riciclati.

Scienceindustries è dell'avviso che l'elencazione degli HBCDD nell'allegato 1.1 dell'ORRPChim avrebbe come conseguenza che, secondo il progetto di nuova versione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), si arriverebbe in futuro a prescrizioni nell'articolo 33 capoverso 2b di tale ordinanza. Secondo questo articolo, i detentori degli impianti devono fare in modo che «i rifiuti che, per chilogrammo, contengono complessivamente più di 50 mg dei composti organici alogenati menzionati nell'allegato 1.1 numero 3 ORRPChim vengano trattati per almeno due secondi a una temperatura minima di 1100 °C». Di norma, tuttavia, gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) non raggiungono il tempo di permanenza richiesto a questa temperatura. Ciò avrebbe come conseguenza che i pannelli isolanti contenenti HBCDD dovrebbero tassativamente essere smaltiti in un impianto di incenerimento di rifiuti speciali. Alcuni test effettuati in un IIRU avrebbero tuttavia dimostrato che per distruggere gli HBCDD non devono essere soddisfatti i criteri menzionati (temperatura, tempo di permanenza). Scienceindustries chiede che sia garantito in modo adeguato che i pannelli isolanti contenenti HBCDD possano essere smaltiti negli IIRU.

In caso di modifiche che verrebbero effettuate tramite ordinanze d'ufficio, scienceindustries e

Swissmem chiedono che gli interessati siano informati per tempo; scienceindustries ritiene anche che debbano essere consultati⁴.

Osservazioni

Poiché il progetto non interessa direttamente l'economia come datore di lavoro, l'Unione padronale svizzera rinuncia a prendere posizione. Anche i membri di ECO SWISS, l'organizzazione dell'economia svizzera per la protezione dell'ambiente, sono interessati solo in minima parte dal progetto; l'organizzazione ha rinunciato pertanto a prendere posizione. La SUVA fa notare che le novità interessano solo in misura marginale la protezione della salute sul posto di lavoro, ragione per cui rinuncia a prendere posizione.

Per le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) il progetto non conterrebbe modifiche rilevanti. Poiché le FFS utilizzano ancora prodotti refrigeranti «stabili nell'aria» nelle carrozze passeggeri, in occasione della prossima revisione gradirebbero essere coinvolte per tempo nel processo di elaborazione. Ökostrom Schweiz, l'associazione dei gestori di impianti di biogas agricolo, chiede di essere inclusa nell'elenco dei destinatari; dal presente progetto di revisione non è interessata o lo è solo marginalmente.

Secondo due Cantoni, l'introduzione delle nuove prescrizioni comporterebbe un aumento degli oneri esecutivi, in una situazione già caratterizzata da scarse risorse in termini di personale e finanziarie. Un Cantone è dell'avviso che i costi finanziari supplementari per l'esecuzione non debbano essere a carico dei Cantoni.

⁴ Questa richiesta riguarda i seguenti allegati: 1.10 (sostanze CMR), 1.17 (sostanze secondo l'allegato XIV del regolamento REACH), 2.1 (detersivi per tessili), 2.2 (prodotti di pulizia), 2.16 numero 5 (metalli pesanti negli autoveicoli) e 2.18 (apparecchi elettrici ed elettronici).

Per gli allegati 2.1, 2.2, 2.16 e in un caso dell'allegato 2.18 si tratta di adeguamenti agli elenchi UE dei detersivi e dei componenti per veicoli nonché degli apparecchi elettrici ed elettronici (AEE) che in via eccezionale possono contenere sostanze fondamentalmente vietate. Nel secondo caso dell'adeguamento dell'allegato 2.18 è possibile ampliare l'elenco delle sostanze che secondo la direttiva 2011/65/UE (direttiva RoHS) non possono essere contenute negli AEE. Negli adeguamenti dell'allegato 1.10 vengono menzionate le sostanze che come nell'UE non possono essere fornite al grande pubblico come tali o come componenti di preparati. Infine, negli adeguamenti dell'allegato 1.17 dell'ORRPChim si tratta del trasferimento di sostanze dall'allegato XIV del regolamento REACH. Ad oggi non è stato effettuato alcun adeguamento in questo ambito.

4 Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva

Cantoni e Principato del Liechtenstein

- Associazione dei Chimici Cantionali Svizzeri, Kantonales Laboratorium, Muesmattstrasse 19, casella postale, 3000 Berna
- Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL), dott. Peter Meier (presidente), Amt für Wirtschaft und Arbeit, Neumühlequai 10, 8090 Zurigo
- Cancelleria dello Stato dei Grigioni, Reichsgasse 35, 7001 Coira
- Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Chancellerie d'État du canton de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Friburgo
- Chancellerie d'État du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1211 Ginevra 3
- Chancellerie d'État du canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel
- Chancellerie d'État du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Losanna
- Chancellerie d'État du canton du Jura, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont
- Chancellerie d'État du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1951 Sion
- Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA), dott. Marc Chardonens, presidente, Service de l'environnement, route de la Fonderie 2, 1701 Friburgo
- Conferenza dei direttori cantionali dei lavori pubblici, della pianificazione e dell'ambiente (DCPA), Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3000 Berna 7
- Conferenza svizzera delle sezioni dell'agricoltura cantonali (COSAC), c/o Landwirtschaftsamt Zug, casella postale 857, Aabachstrasse 5, 6301 Zugo
- Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Regierungsgebäude, 9100 Herisau
- Landeskantlei des Kantons Basel-Landschaft, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal
- Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden, Marktgasse 2, 9050 Appenzello
- Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Ressort Umwelt, Regierungsgebäude, FL-9490 Vaduz
- Regierungskanzlei des Kantons Glarus, 8750 Glarona
- Staatskanzlei des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau
- Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt, casella postale, 4001 Basilea
- Staatskanzlei des Kantons Bern, Postgasse 68, 3000 Berna 8
- Staatskanzlei des Kantons Luzern, Bahnhofstrasse 15, 6002 Lucerna
- Staatskanzlei des Kantons Nidwalden, Rathaus, 6370 Stans
- Staatskanzlei des Kantons Obwalden, Rathaus, 6060 Sarnen
- Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen, Rathaus, 8200 Sciaffusa
- Staatskanzlei des Kantons Schwyz, casella postale 1260, 6431 Svitto
- Staatskanzlei des Kantons Solothurn, Rathaus, 4509 Soletta
- Staatskanzlei des Kantons St. Gallen, Regierungsgebäude, 9001 San Gallo
- Staatskanzlei des Kantons Thurgau, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld
- Staatskanzlei des Kantons Zug, casella postale 156, 6301 Zugo
- Staatskanzlei des Kantons Zürich, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zurigo
- Standeskanzlei des Kantons Uri, casella postale, 6460 Altdorf 1

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

- Associazione dei Comuni Svizzeri, Laupenstrasse 35, casella postale 8022, 3001 Berna
- Gruppo svizzero per le regioni di montagna, casella postale 7836, 3001 Berna
- Unione delle città svizzere, Monbijoustrasse 8, casella postale 8175, 3001 Berna

Associazioni mantello nazionali dell'economia

- economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere, Hegibachstrasse 47, casella postale, 8032 Zurigo
- Unia, Segretariato centrale, Weltpoststrasse 20, 3015 Berna
- Unione padronale svizzera, Hegibachstrasse 47, 8032 Zurigo
- Unione sindacale svizzera, Monbijoustrasse 61, 3007 Berna
- Unione svizzera dei contadini (USC), Haus der Schweizer Bauern, Laurstrasse 10, 5200 Brugg
- Unione svizzera delle arti e mestieri, Schwarztorstrasse 26, 3007 Berna

Altre organizzazioni

- Association des électroplastiques romands (AER), c/o Estoppey-Addor SA, Laurent Eichenberger, casella postale 4227, 2500 Bienne 4
- Association des Industries Chimiques Genevoises, rue de Saint-Jean 98, casella postale 5278, 1211 Ginevra 11
- Association suisse du froid, casella postale 1215, 1001 Losanna
- Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI), via Polar 46, casella postale 165, 6932 Lugano-Breganzona
- Associazione dell'industria aerosol svizzera, Bahnhofstrasse 37, 8001 Zurigo
- Associazione dell'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera (Swissmem), Pfingstweidstr. 102, 8005 Zurigo
- Associazione dell'industria svizzera dei lubrificanti (VSS.Lubes), Löwenstrasse 25, 8001 Zurigo
- Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione della salute sul lavoro (suissepro), Hansueli Amsler, Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, WSJ-503.12, 4002 Basilea
- Associazione economica svizzera della tecnica d'informazione, comunicazione e organizzazione (Swico), Technoparkstrasse 1, 8005 Zurigo
- Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria (FEA), Obstgartenstrasse 28, 8008 Zurigo
- Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti (ASIR), Wankdorffeldstrasse 102, casella postale 261, 3000 Berna 22
- Associazione svizzera dei droghieri, Nidaugasse 15, 2502 Bienne
- Associazione svizzera dei fabbricanti di accumulatori (SWISSBAT), Bannerstrasse 1, 5746 Walterswil
- Associazione svizzera dei fabbricanti e importatori di pile (VSB), c/o ATAG Wirtschaftsorganisationen AG, signor Beat Christen, Eigerplatz 2, casella postale 1023, 3000 Berna 14
- Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), Sihlquai 255, 8005 Zurigo
- Associazione svizzera dell'alluminio, Hallenstrasse 15, 8008 Zurigo
- Associazione Svizzera dell'Industria dei Profumi e degli Aromi, Industriestrasse 9, 8305 Dietlikon
- Associazione Svizzera della cosmesi e dei detersivi (SKW), Breitingenstrasse 35, 8002 Zurigo
- Associazione svizzera delle imprese di cura dei tessuti (VTS), Seilerstrasse 22, casella postale 5853, 3001 Berna
- Associazione svizzera delle materie plastiche (KVS), Schachenallee 29c, 5000 Aarau
- Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur

- Associazione svizzera EPS, Bahnhofstrasse 67, 6403 Küssnacht
- Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori, Grindelstrasse 2, casella postale, 8304 Wallisellen
- Associazione svizzera imprese di anodizzazione (VSA-ASA), c/o AC-Treuhand AG, Yvette Cassani, direttrice, casella postale 1507, 8027 Zurigo
- Associazione svizzera per la luce (SLG), Postgasse 17, 3011 Berna
- Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta (VSMR), dott. Thomas Bähler (direttore), Effingerstrasse 1, casella postale 6916, 3001 Berna
- Auto-svizzera, Associazione degli importatori svizzeri di automobili, Mittelstrasse 32, 3012 Berna
- Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica (CSIT), Freiestrasse 16, 8032 Zurigo
- Comunità d'interesse commercio al dettaglio Svizzera (CI CDS), c/o Denner AG, Eva-Maria Bauder, Grubenstrasse 10, 8045 Zurigo
- Eco Swiss, Spanweidstrasse 3, 8006 Zurigo
- Fachverband Klebstoffindustrie Schweiz (FKS), casella postale 213, 5401 Baden
- Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), rue d'Argent 6, 2502 Bienne
- Fédération des Entreprises Romandes (FER), rue de St-Jean 98, 1201 Ginevra
- Fédération romande des consommateurs, rue de Genève 7, casella postale 6151, 1002 Losanna
- Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell'industria della tecnologia medicale (FASMED), Worbstrasse 52, casella postale 160, 3074 Muri presso Berna
- Fondazione per la gestione e il recupero dei rifiuti in Svizzera (SENS), Obstgartenstrasse 28, 8006 Zurigo
- Fondazione per la protezione dei consumatori (SKS), Monbijoustrasse 61, casella postale, 3000 Berna 23
- Fondazione svizzera per il trattamento delle superfici (FSTS), Seilerstrasse 22, casella postale 5853, 3001 Berna
- Fondazione svizzera per la pratica ambientale (PUSCH), Hottingerstrasse 4, 8032 Zurigo
- Greenpeace Svizzera, Heinrichstrasse 147, 8005 Zurigo
- Groupement Romand de Médecine, d'Hygiène et de Sécurité du Travail (GRMHST), casella postale 732, 1001 Losanna
- Gruppo promozionale svizzero per le termopompe (GSP), Franz Beyeler, Steinerstrasse 37, 3006 Berna
- IG exact, casella postale 712, 8708 Männedorf
- INOBAT, Organizzazione d'interesse per lo smaltimento delle pile, Eigerplatz 2, 3007 Berna
- Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/Suva), Sezione Sicurezza sul lavoro, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna
- Konsumentenforum kf der deutschen Schweiz, Belpstrasse 11, 3007 Berna
- Löschgeräte-Verband Schweiz (LGVS), casella postale 92, 8953 Dietikon 2
- Medici per l'ambiente, Westquai 2, casella postale 620, 4019 Basilea
- Organizzazione Infrastrutture comunali, Monbijoustrasse 8, casella postale 8175, 3001 Berna
- ProKlima, Marktsegmentgruppe Kälte/Klima, Solothurnstrasse 13, 3322 Urtenen-Schönbühl
- PVCH, Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie, Aubrigstrasse 5, 8810 Horgen
- Schweizerischer Verein für Kältetechnik, Radgasse 3, 8005 Zurigo
- scienceindustries Nordstrasse 15, 8006 Zurigo
- Servizi cantonali per i prodotti chimici (chemsuisse), c/o Amt für Verbraucherschutz, Obere Vorstadt 14, 5000 Aarau

- Società Svizzera degli Impresari Costruttori, Weinbergstrasse 49, 8006 Zurigo
- Società svizzera degli ingegneri per opere impiantistiche (SWKI), Solothurnstrasse 13, 3322 Schönbühl
- Società svizzera dei farmacisti, Stationsstrasse 12, 3097 Liebefeld
- Società svizzera odontoiatri (SSO), Segretariato, Münzgraben 2, casella postale 664, 3000 Berna 7
- Società svizzera per il trattamento delle superfici (SST), casella postale 119, 2450 Grenchen 2
- Suissetec, Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione, Auf der Mauer 11, 8001 Zurigo
- Swiss Retail Federation, Marktgasse 50, casella postale, 3000 Berna 7
- Swiss Technology Network – swissT.net, Industriestrasse 4a, 8604 Volketswil
- SWISSBAT, c/o LEVO Batterien AG, 4457 Dietgen
- Textilverband Schweiz (TVS), Beethovenstrasse 20, 8002 Zurigo
- Unione petrolifera (UP), Spitalgasse 5, 8001 Zurigo
- Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA), Mittelstrasse 32, casella postale 5232, 3001 Berna
- Unione svizzera dei fabbricanti di vernici e pitture, Rudolfstrasse 13, 8400 Winterthur
- Unione svizzera dei servizi parchi e giardini (USSPG), Breitloostrasse 5, 8802 Kirchberg
- Verband des Schweizerischen Leder-Grosshandels (VSLG), Güterstrasse 78, casella postale 656, 4010 Basilea
- Verband Galvanobetriebe der Schweiz (Swissgalvanic), Wartenbergstrasse 47, 4052 Basilea
- Verband Lieferfirmen der Oberflächentechnik (VLO / AFTS), casella postale 169, 9545 Wängi
- WWF Svizzera, Fondazione per la protezione della natura e dell'ambiente, Hohlstrasse 110, 8004 Zurigo